

n. 07/2014

Argomento	SANZIONI PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO COMMESSE TRA IL 1.09.2004 E IL 24.06.2008
Raccolta	Giurisprudenza – Orario di lavoro - Sanzioni
Fonti	Corte costituzionale n. 153 del 4.06.14; D. Lgs. N. 66, del 08.042003, art. 18 bis, commi 3 e 4; Lettera Circolare del Min. Lav. N. 37 del 10.7.2014.
Focus	Potrebbero essere ridotte le sanzioni per i datori di lavoro che , nel periodo 1.09.2004 – 2406.2008 hanno commesso violazioni in materia di orari di lavoro, ma solo prestazioni giuridiche ancora pendenti.

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO

Il 4.06.2014 la Corte Costituzionale aveva definitivamente accertato l'illegittimità, in quanto in contrasto con l'articolo 76 della costituzione, dell'articolo 18 bis, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 66 del 08.04.2003.

La pronuncia della Consulta trovava fondamento nei limiti della legge delega numero 39/2002 la quale richiedeva sanzioni identiche per violazione omogenee.

Ciò non era avvenuto, in quanto il citato D. Lgs. n. 66/03, art. 18 bis, commi 3 e 4, aggravava le sanzioni previste in materia di orario di lavoro dalle leggi del '23 nel '34.

Il Ministero, in linea con le posizioni dell'Agenzia delle Entrate e della Corte di Cassazione, consente l'eventuale riduzione delle sanzioni comminate solo se:

- non si è giunti all'ordinanza di ingiunzione;
- sono ancora pendenti i termini per proporre opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa;
- il giudizio in merito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione sia ancora pendente e comunque non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.